



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

Deliberazione del Consiglio Comunale

N 31 DEL 04-09-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattro** del mese di **settembre** alle ore **17:00** si è riunito, nella sala consiliare, il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Prima, in Ordinaria convocazione.

All'appello risultano:

Giuda Giuseppe	Presente	Rivetti Michele	Presente
Calcagno Annamaria	Presente	Verdicchio Luigi	Presente
Castorio Lelio	Presente	Crisci Vincenzo	Assente
D'Agostino Maria Grazia	Assente	Ippolito Gaetana	Assente
Ferrara Amanda	Assente	Vigliotti Mattia	Presente
Piscitelli Giuseppe	Presente	Cangiano Domenico	Presente
Rivetti Antonio	Presente		

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Dario Esposito il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonio Rivetti, nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Il Presidente

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che, l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*”.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D. lgs n 267/2000;

VISTO il parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. DI CONFERMARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – “IMU” approvate per l'anno 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.03.2023;
- 2. DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2024;
- 3. DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 4. DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9	6 per mille Detrazione € 200
IACP - ERP	10,6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto	10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per immobili locati a canone concordato	10,6 per mille da ridurre al 25 per cento
Fabbricati D	10,6 per mille (7.60 Stato)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce)	Esente
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille
Aliquota Aree fabbricabili ed altri fabbricati	10,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,60 per mille

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
6. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000);
7. **DI DICHIARARE**, con separata votazione ed a voti unanimi e palesi la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Visti i pareri espressi dai Responsabili competenti per materia, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti n. 9 consiglieri

Favorevoli n. 8

Contrari n. 1 (Cons. Vigliotti Mattia)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,

Presenti n. 9 consiglieri

Favorevoli n. 8

Contrari n. 1 (Cons. Vigliotti Mattia)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Letto approvato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Antonio Rivetti

Il Segretario Comunale
dott. Dario Esposito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.32 DEL 28-08-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 30-08-2024

Il Responsabile del Settore
Francesco Perretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.32 DEL 28-08-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 30-08-2024

Il Responsabile del Settore II
Francesco Perretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

Deliberazione del Consiglio Comunale

N 31 DEL 04-09-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
dott. Dario Esposito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE RECANTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024”

COMUNE DI ARIENZO (CE)

(Art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. N. 267 / 2000)

PARERE N. 12 DEL 02/09/2024

La sottoscritta Dott.ssa Luigia Gentile, revisore dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2024, in riferimento alla proposta di deliberazione di C.C. nr. 32 del 28.08.2024 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024”

Richiamato l'art. 243 bis comma 8 del TUEL il quale recita “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”;

Visto l'art. 239 del TUEL, in base al quale il revisore dei conti esprime il proprio parere sull'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Visto il parere tecnico – contabile espresso dal Responsabile del settore II;

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta recante per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024”

Arienzo, lì 02/09/2024

Il Revisore dei conti
Dott.ssa Luigia Gentile